



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

Agli Atti

All'operatore economico invitato

Servizio di vigilanza sanitaria ex. D. Lgs. 81/2008 – medico competente – durata 12 mesi come da tab 1

CAPITOLATO TECNICO DI GARAArt. 1 – Premesse

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici relativi alla stipulazione di un contratto di appalto avente ad oggetto un servizio servizio di vigilanza sanitaria ex. D. Lgs. 81/2008 – medico competente – durata 12 mesi come da tab 1.

Art. 1 bis – Denominazione delle parti contraenti

Le parti del contratto di appalto che verrà stipulato all'esito della procedura sono l'Istituzione Scolastica da una parte (anche detta Amministrazione Scolastica o amministrazione appaltante) e l'operatore economico dall'altra parte (anche detto appaltatore o Impresa o aggiudicatario o operatore economico)

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha come oggetto un servizio di vigilanza sanitaria ex. D. Lgs. 81/2008 – medico competente – durata 12 mesi come da tab 1.

Tab. 1

SERVIZIO	Importo
- copertura del ruolo di Medico Competente; - collaborazione alla redazione del DVR; - redazione/aggiornamento Protocollo di Sorveglianza Sanitaria; - partecipazione alla riunione periodica annua;	Euro 200,00

Firmato digitalmente da PAOLA COLO'

- gestione cartelle sanitarie e di rischio.	
Costo per sopralluoghi in azienda o verbale di sopralluogo su DVR per aziende fino a 15 dipendenti	Euro 70,00
Visita Medica con rilascio Giudizio di Idoneità – n. 6 collaboratori scolastici (come da DVR di Istituto)	Euro 43,00 per singola prestazione

Totale servizio euro 528,00 (cinquecentoventotto/00) onnicomprensivi (Iva esente);

Art. 2 – bis - Pagamenti

Si richiede, a conclusione del contratto d'appalto, l'emissione di fattura elettronica con scadenza a 30 giorni, poiché l'inserimento di una data di scadenza pari a quella di emissione determina un aggravio dello stock del debito a carico della P.A.

Art. 3 – Durata del contratto di appalto

12 mesi dalla data di stipula del contratto d'appalto.

Art. 4 – Valore stimato del contratto

Il Valore dell'appalto si presume essere di euro 528,00 (cinquecentoventotto/00) onnicomprensivi (Iva esente);

Art. 5 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione concedente può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate

- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del contratto;

Art. 6 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, di importo pari al 5% del valore del contratto. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, al quale si rinvia, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale e preveda l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione concedente.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Art. 6 bis – Deroga all'obbligo di deposito della Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 questo Istituto non richiederà il deposito della garanzia definitiva in ragione del valore dell'importo preunto di gara.

Art. 7 – Soluzione delle controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali saranno risolte in via transattiva tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente il Tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura distrettuale competente per territorio. Non è ammesso l'arbitrato.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Colò
(F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)